

Regione Abruzzo Dipartimento lavoro-sociale

Direttore dott. Claudio Di Giampietro <u>claudio.digiampietro@regione.abruzzo.it</u>; <u>dpf@regione.abruzzo.it</u>

Servizio di programmazione sociale Dirigente dott. Raimondo Pascale raimondo.pascale@regione.abruzzo.it; Referente dott.ssa Katiuscia Di Meo katiuscia.dimeo@regione.abruzzo.it;

Regione Basilicata Dipartimento Politiche della Persona Ufficio Terzo Settore

Direttore Generale: dott.Ernesto Esposito ernesto.esposito@regione.basilicata.it
Referente dott.ssa Mariangela Stolfi
mariangela1.stolfi@regione.basilicata.it;

Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

Direttore Generale: dott. Roberto Cosentino

ro.cosentino@regione.calabria.it

Area Politiche Sociali, Assistenziali, inclusive e familiari, economia sociale, Volontariato

Dirigente: dott.ssa Rosalba Barone r.barone@regione.calabria.it

Regione Campania Direzione Generale per le Politiche sociali e sociosanitarie

Direttore generale: dott.ssa Maria Somma

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese DIVISIONE III

Via Flavia n. 6 00187 Roma

Tel 064683.5034.5035.2015

Pec.Dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it
Mail. Dgterzosettorediv3@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

dg.500500@regione.campania.it

UOD Terzo settore, servizio civile e sport

Dirigente: dott.ssa Beatrice Zeuli beatrice.zeuli@regione.campania.it

Regione Emilia Romagna Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore

Dirigente: dott.ssa Monica Raciti mraciti@regione.emilia-romagna.it segrspa@regione.emilia-romagna.it Referente: dott. Mario Ansaloni

mario.ansaloni@regione.emilia-romagna.it

Regione Friuli Venezia Giulia

Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità

Direttore Centrale: dott.ssa Gianna Zamaro

salute@regione.fvg.it

Servizio Politiche per il Terzo settore

Referente: dott.ssa Stefania Cilli stefania.cilli@regione.fvg.it

Regione Lazio

Direzione Regionale per l'inclusione Sociale

Direttore Regionale: dott.ssa Ornella Guglielmino

oguglielmino@regione.lazio.it

Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore

Dirigente: dott.ssaTiziana Biolghini

tbiolghini@regione.lazio.it

Dirigente Area Affari Generali: Dott. Raffaele Longo

rlongo@regione.lazio.it;

Referente: dott.ssa Maria Giuseppina Divona

mgdivona@regione.lazio.it;

direzioneinclusionesociale@regione.lazio.it

Regione Liguria

Dipartimento salute e servizi sociali

Direttore: dott. Francesco Quaglia dirgen.sanita@regione.liguria.it

Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e

pari opportunità

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese

DIVISIONE III Via Flavia n. 6 00187 Roma

Pec. Dg terzo set tore. div 3@pec. lavoro. gov. itMail. Dgterzosettorediv3@lavoro.gov.it Tel 064683.5034.5035.2015

www.lavoro.gov.it

Dirigente: dott.ssa Maria Luisa Gallinotti marialuisa.gallinotti@regione.liguria.it Referente: dott. Maurizio La Rocca maurizio.larocca@regione.liguria.it;

Regione Lombardia

Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e disabilità

Direttore: dott. Giovanni Daverio

giovanni daverio@regione.lombardia.it

Struttura Interventi e Unità di Offerta Sociale e Terzo settore

Dirigente: dott. Davide Sironi

davide sironi@regione.lombardia.it

Regione Marche

Servizio Politiche Sociali e Sport

Responsabile: dott.Giovanni Santarelli giovanni.santarelli@regione.marche.it

Contrasto alla Violenza di Genere e Terzo Settore

Responsabile: dott. Giovanni Pozzari Giovanni.Pozzari@regione.marche.it

Regione Molise

Dipartimento III Valorizzazione del Capitale Umano

Direttore Generale: dott.Claudio locca dipartimento3@regione.molise.it. iocca.claudio@mail.regione.molise.it;

Servizio Programmazione delle Politiche Sociali Direttore di Servizio: dott.Michele Colavita

michele.colavita@regione.molise.it;

Regione Piemonte:

Direzione Sanità e Welfare

Direttore: dott.Fabio Aimar sanita@regione.piemonte.it

Settore: Politiche per i bambini, le famiglie, minori e

giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale Dirigente: dott.ssa Antonella Caprioglio

antonella.caprioglio@regione.piemonte.it

Referente: dott. Gaetano Baldacci gaetano.baldacci@regione.piemonte.it

Regione Puglia

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti

Direttore di Dipartimento: dott. Vito Montanaro direzione.dipartimentosalute@regione.puglia.it

Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali

Dirigente di sezione ad interim: dott. Vito Bavaro

v.bavaro@regione.puglia.it

terzosettore.regionepuglia@oec.rupar.puglia.it

Regione Sardegna

Direzione Generale delle Politiche sociali Servizio programmazione sociale e organizzazione

Direttore dott.ssa Francesca Piras

fpiras@regione.sardegna.it;

Servizio terzo settore e supporti direzionali

Dirigente dott.ssa Savina Ortu saviortu@regione.sardegna.it;
Referente: dott.ssa Loredana Zedda lzedda@regione.sardegna.it;

Regione Sicilia

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali Regione Sicilia

Dirigente Generale: dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

dgsociale@regione.sicilia.it

Servizio 6 - Albi" del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

Referente: dott. Antonio Maggio antonino.maggio@regione.sicilia.it

Regione Toscana

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

Direttore: dott. Carlo Rinaldo Tomassini carlorinaldo.tomassini@regione.toscana.it

Settore Welfare e Sport

Responsabile: dott. Alessandro Salvi alessandro.salvi@regione.toscana.it

Referente: dott. Stefano Lomi stefano.lomi@regione.toscana.it

Regione Umbria

Direzione Regionale Salute, Welfare Organizzazione e Risorse Umane

Direttore: dott. Claudio Dario cdario@regione.umbria.it

Servizio Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale. Inclusione sociale, economia sociale e terzo settore

Referente: dott.ssa Anna Lisa Lelli

alelli@regione.umbria.it

Regione Valle d'Aosta Dipartimento Sanità, Salute e Dipartimento Politiche Sociali

Coordinatrice: dott.ssa Patrizia Scaglia

p.scaglia@regione.vda.it

Referenti: dott.ssa Alessandra Guarda

a.guarda@regione.vda.it; dott.ssa Katia Zanello k.zanello@regione.vda.it

Regione Veneto

Direzione Servizi Sociali

Direttore: dott. Fabrizio Garbin servizi.sociali@regione.veneto.it

Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove

Marginalità e Inclusione Sociale

Direttore: dott.ssa Maria Carla Midena

servizi.sociali@regione.veneto.it

Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Salute e Politiche Sociali

direttore: dott. Giancarlo Ruscitti

dip.salute@provincia.tn.it

Servizio Politiche Sociali

Referente: dott.ssa Federica Sartori serv.politichesociali@provincia.tn.it ufficio.qualita@provincia.tn.it

Provincia Autonoma di Bolzano Ufficio Affari di Gabinetto

Direttrice d'Ufficio: dott.ssa Judith Notdurfter

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese DIVISIONE III

Via Flavia n. 6 00187 Roma

Tel 064683.5034.5035.2015

Pec.Dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it
Mail. Dgterzosettorediv3@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

<u>judith.notdurfter@provincia.bz.it</u>
Ufficio Relazioni estere e Volontariato
<u>Relazioniestere.volontariato@provincia.bz.it</u>
<u>Roman.Fuchs@provinz.bz.it</u>

Forum Nazionale del Terzo Settore

<u>forum@forumterzosettore.it</u> direttore@forumterzosettore.it

CSV Net

segreteria@csvnet.it presidente@csvnet.it direttore@csvnet.it

e, p.c.

Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome

<u>commissionepolitichesociali@regione.molise.it</u> <u>michele.colavita@regione.molise.it</u>

OGGETTO: Artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore. Accordi di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si fa seguito alla riunione tenutasi il 22 aprile u.s. con i rappresentanti delle Amministrazioni in indirizzo, dedicata, tra l'altro al tema indicato in oggetto, per presentare in forma sistemica i chiarimenti ivi emersi, nonché quelli costituenti oggetto di specifiche richieste pervenute all'indirizzo della scrivente Direzione. Tale esercizio assume una più pregnante significatività in quanto esso viene attualizzato alla luce delle novelle introdotte con la legge 24 aprile 2020, n.27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". La citata legge costituisce al momento, per gli aspetti da trattare in questa sede, il punto terminale della sequela normativa posta in essere per la gestione della complessa emergenza sanitaria, economica e sociale scaturita dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, che ha preso le mosse dal decreto -legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con la legge 5 marzo 2020, n.13 e dal primo DPCM di pari data.

In tale contesto, si intendono esaminare gli effetti generati dalla normativa citata sugli accordi di

programma in epigrafe indicati, distinguendo tali effetti sotto un duplice punto di caduta: il primo, attinente all'implementazione delle attività di interesse generale sussidiate in applicazione delle norme citate in oggetto; il secondo, riguardante gli adempimenti amministrativo -contabili previsti dagli accordi di programma.

Preliminarmente occorre rammentare come gli interventi di sostegno alle ODV e alle APS a livello locale si inseriscono in un quadro regolatorio che si sviluppa su due livelli: il primo coinvolge le parti dell'accordo di programma, espressione del rapporto di natura pattizia intercorrente tra codeste Amministrazioni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui sottoscrizione, che costituisce uno degli strumenti attraverso i quali il codice del Terzo settore persegue le enunciate finalità di sostegno agli ETS, è ossequiosa del principio espresso dall'art. 15 della legge n.241/1990. Il secondo livello afferisce al rapporto tra le singole amministrazioni regionali o provinciali e i soggetti attuatori degli interventi: se da un lato l'accordo di programma costituisce il presupposto logico -giuridico del secondo livello relazionale, il quale dovrà svilupparsi in conformità ai contenuti consensualmente concordati nell'accordo medesimo, dall'altro la scrivente amministrazione rimane estranea al rapporto intercorrente con le ODV e le APS beneficiarie del finanziamento, la cui costituzione, regolazione e sviluppo è espressione dell'autonomia amministrativa delle Regioni e Province autonome, alle quali l'accordo con l'Amministrazione statale attribuisce la responsabilità attuativa del programma di interventi.

In coerenza con la bipartizione dianzi cennata, il primo tema oggetto di trattazione riguarda le conseguenze derivanti dall'applicazione dell'istituto della sospensione deli termini di efficacia e di esecuzione degli accordi di programma sulle attività progettuali - costituenti oggetto dei programmi di intervento sviluppati da codeste Amministrazioni in esecuzione degli accordi di programma in essere adottata in forma concordata con codeste Amministrazioni con la ministeriale n. 2601 dell'11.03.2020. Sulla base dell'applicazione di tale istituto, le misure di sospensione adottate sono estese per tutto il periodo di efficacia dei provvedimenti adottati dalle autorità competenti a partire dal DPCM del 23.02.2020 fino al 17.05.2020 come disposto dall'ultimo DPCM del 26.04.2020, recanti misure restrittive volte a contenere la diffusione del virus COVID -19. Gli effetti giuridici prodotti determinano il differimento del termine finale di conclusione degli accordi di programma ancora in essere, dovendosi sommare, allo spirare dei 20 mesi di efficacia dell'accordo, il periodo di sospensione, attualmente corrispondente ad un arco temporale di 85 giorni, fatte salve eventuali e successive disposizioni in virtù delle quali gli effetti di sospensione dei termini continueranno a trovare applicazione. Ne consegue, pertanto, che la conclusione degli accordi di programma per l'anno 2018, prevista per il 02.11.2020, è posticipata, ad oggi, alla data del 26.01.2021, fatte salve eventuali estensioni del periodo di sospensione, conseguenti all'ulteriore vigenza delle misure restrittive in atto, e/ o eventuali richieste di proroga che saranno eventualmente avanzate da codeste Amministrazioni, le quali determineranno un conseguente, ulteriore differimento del termine di conclusione degli accordi di programma.

Per quanto riguarda gli accordi sottoscritti per l'anno 2017, la cui efficacia è spirata il 02.11.2019, va precisato che l'istituto della sospensione deli termini trova applicazione soltanto nei confronti delle Amministrazioni che hanno richiesto e ottenuto una proroga della durata degli accordi di programma, la cui efficacia ricada nel periodo di sospensione. Ciò sta a significare che, esemplificativamente, se la proroga precedentemente convenuta ha esteso l'efficacia dell'accordo di programma fino al 30.06.2020, l'Amministrazione richiedente beneficia dell'intero periodo di sospensione dal 23.02.2020 al 17.05.2020, posticipando la conclusione dell'accordo di programma di 85 giorni, con conseguente rideterminazione del termine finale alla data del 25.09.2020. Anche in tale caso, è rimessa al prudente apprezzamento delle Amministrazioni in indirizzo ogni valutazione circa l'opportunità di formulare un

eventuale richiesta di ulteriore proroga atta a consentire l'efficace attuazione degli interventi finanziati, con conseguente, nuovo differimento del termine finale di esecuzione degli accordi medesimi.

Il secondo ordine di questioni oggetto della presente interessa gli adempimenti amministrativo - contabili previsti dagli accordi di programma in argomento: come è noto, questi ultimi assegnano un termine di novanta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia dell'accordo entro il quale le Regioni e Province autonome firmatarie sono tenute a trasmettere a questa Amministrazione la relazione e la rendicontazione finale. Le Amministrazioni in indirizzo, a valle ed in coerenza con tale disposizione, fissano a loro volta, sul secondo livello di regolazione, i contenuti e la tempistica degli obblighi di relazione e rendicontazione finali gravanti sui soggetti attuatori degli interventi finanziati in esecuzione del programma. Rilevano al riguardo, le disposizioni contenute negli artt.103, comma 1 e 35 comma 3 del sopra menzionato D.L. n.18/2020, come convertito dalla L. n.27/2020.

L'art. 103, comma 1 dispone la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati successivamente a tale data, in ordine ai quali non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data del 23.02.2020 e quella del 15.04.2020. Tale termine è stato successivamente prorogato fino al 15.05.2020, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 23 dell' 08.04.2020.

Per effetto di tale disposizione, ove il solo termine di presentazione del rendiconto e della relazione finale da parte dell'Amministrazione regionale a questo Ministero scada nella finestra temporale considerata dalla norma sopra citata, nei confronti dell'Amministrazione regionale o provinciale interessata sarà applicata la sospensione dei relativi termini procedimentali, il cui decorso riprenderà, pertanto, a partire dal 16.05.2020. Esemplificativamente, se per effetto della scadenza al 31.12.2019 del termine finale di efficacia dell'accordo di programma, un'Amministrazione era tenuta ad adempiere agli obblighi rendicontativi entro il 30.3.2020, in applicazione del dettato dell'articolo 103, comma 1 del D.L. n.18/2020, tale adempimento potrà legittimamente essere eseguito entro il 23.6.2020. Alla luce della medesima disposizione, secondo la quale le Amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, resta salva la facoltà per l'Amministrazione regionale interessata di presentare la rendicontazione e la relazione finale prima della scadenza del nuovo termine finale scaturente dal descritto regime di sospensione. Tale ragionamento potrà essere correttamente sviluppato in presenza della sola pendenza, alla data del 23.02.2020, del termine di 90 giorni di cui all'articolo 7 degli accordi di programma. Ovviamente, tale istituto non trova applicazione per le Amministrazioni i cui accordi di programma, per l'anno 2017, si siano fisiologicamente conclusi il 02.11.2019 e per i quali, l'adempimento riguardante la presentazione della rendicontazione finale ricadeva nell'arco temporale antecedente l'inizio del periodo sospensivo.

L'art 35, comma 3 del citato D.L. n.18/2020, è stato integrato con la legge di conversione n. 27 del 24.04.2020, aggiungendo alle previsioni in esso *ab initio* contenute, per quel che in questa sede interessa, la proroga al 31.10.2020 dei termini di rendicontazione di progetti assegnati ad ODV e APS sulla base di leggi regionali o nazionali, la cui scadenza ricada all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020). Tale disposizione è posta a tutela delle organizzazioni private che potrebbero trovarsi, a causa delle misure restrittive in atto, in una situazione di oggettiva impossibilità ad adempiere puntualmente agli adempimenti rendicontativi nei termini originariamente previsti: alle stesse è pertanto riconosciuta la facoltà di beneficiare di una dilazione temporale al 31 ottobre 2020. Tale disposizione trova applicazione nei rapporti costituiti tra codeste Amministrazioni e i soggetti attuatori

degli interventi implementati in esecuzione degli accordi di programma in parola, in quanto trattasi di progetti che trovano la loro fonte nelle previsioni di legge citate in oggetto. L'applicazione dell'articolo 35, comma 3, ultimo periodo determina, di riflesso, un effetto mediato, nei rapporti tra il Ministero e le Regioni e Province Autonome, che si traduce nel conseguente differimento del termine pattiziamente concordato di 90 giorni per la trasmissione della rendicontazione finale, come stabilito dall'art. 7 dell'accordo di programma. Il presupposto temporale per l'applicazione dell'articolo 35, comma 3 risiede pertanto nella pendenza, nel periodo che va dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, del termine finale di rendicontazione riconosciuto nelle previsioni contenute negli avvisi pubblici regionali e provinciali ai soggetti attuatori. Al contrario, se detti termini siano già spirati, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza, ne discende che l'art. 35 comma 3 non possa trovare applicazione. In tal caso, come detto sopra, codeste Amministrazioni possono beneficiare dell'applicazione dell' art. 103, comma 1, se, concluso l'accordo di programma, la scadenza del termine di 90 previsto per la trasmissione della rendicontazione finale al Ministero, sia ricompreso nel periodo di sospensione abbracciato dalla disposizione richiamata (23 febbraio 2020 -15 maggio 2020).

Nel corso della riunione del 22 aprile u.s., è stato affrontato altresì il tema della programmazione 2019, che ha costituito oggetto di una proficua interazione tra i partecipanti alla riunione medesima. Le questioni che sono state poste all'attenzione hanno riguardato in particolare la possibilità da parte di codeste Amministrazioni di utilizzare le risorse finanziarie per il finanziamento di attività che, dato il momento storico, risponderebbero maggiormente alle esigenze e alle difficoltà rilevate sul territorio. In tal senso, occorre rifarsi alle norme istitutive del finanziamento: l'art.72 del d.lgs. n.117/2017 rubricato" Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore", individua il nuovo strumento finanziario destinato a sostenere le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del medesimo d.lgs n.117/2017, costituenti oggetto di iniziative e progetti. Parallelamente, il successivo art.73 prevede che le ulteriori risorse finanziarie specificatamente destinate agli enti del Terzo settore siano, per la parte che qui interessa, finalisticamente rivolte a sostenere le attività delle ODV e delle APS. Coerentemente con le richiamate disposizioni di legge, il D.M. n.166 del 12.11.2019, recante, per l'anno 2019, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 73 del Codice medesimo, prevede al §7 che le risorse attribuite alle Regioni e alle Province autonome siano volte al finanziamento di iniziative e progetti delle ODV e delle APS, le cui caratteristiche saranno individuate a cura delle Regioni e Province autonome, nel rispetto degli obiettivi generali nelle aree prioritarie di intervento, nonché nelle eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale, delle linee di attività individuate nel medesimo atto di indirizzo e coincidenti con il catalogo delle attività di interesse generale contenuto nell'articolo 5 del codice in oggetto.

La lettura sistemica delle norme e disposizioni sopra richiamate nonché il dato letterale dell'espressione "iniziative" fa ritenere legittima l'adozione da parte di codeste Amministrazioni, sempre nel rispetto dei principi di autonomia amministrativa e responsabilità nella gestione dei fondi erogati, di un' opzione di intervento che preveda, in sostituzione o in aggiunta alla modalità di sostegno alle ODV e alle APS tramite il finanziamento di progetti, forme di sostegno allo svolgimento dell'ordinaria attività statutaria degli enti medesimi, beninteso rientrante in una delle linee contemplate nel citato articolo 5 del d.lgs. n.117/2017. In tale prospettiva, vanno tenute presenti due condizioni: da un alto, è esclusa qualsiasi forma di finanziamento "statico" agli enti, che si traduca in un mero trasferimento di risorse a sostegno dell'organizzazione in quanto tale, che prescinda, cioè, dall'effettivo svolgimento di una o più attività di

interesse generale. Dall'altro, resta ferma la necessità che l'individuazione dei soggetti beneficiari delle provvidenze economiche avvenga nel rispetto dei principi di pubblicità, par condicio e predeterminazione dei criteri di concessione.

IL DIRETTORE GENERALE

Alessandro Lombardi